

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 febbraio 2008 a Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Credito Valtellinese S.c.
Credito Artigiano S.p.A.
Credito Piemontese S.p.A.

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA

premesse che

- In data 20 dicembre 2006 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, autorizzando la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, ha espresso un parere vincolante per l'integrazione dei due Gruppi Bancari perfezionatasi, come noto, lo scorso 1° gennaio 2007;
- per effetto di tale decisione presa ai sensi dell'art. 6, comma 2°, della Legge n.287/90, al Gruppo Intesa Sanpaolo corre l'obbligo di ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n.198 sportelli;
- lo scorso 5 ottobre 2007, al termine della prevista procedura d'asta, è stato raggiunto un accordo tra Intesa Sanpaolo (in qualità di Capogruppo) e il Credito Valtellinese (in qualità di Capogruppo);
- conseguentemente Intesa Sanpaolo cederà a Credito Artigiano S.p.A. e Credito Piemontese S.p.A. (Banche cessionarie, designate dalla Capogruppo, Credito Valtellinese S.c.) n. 35 proprie Filiali (rispettivamente n. 12 saranno cedute al Credito Artigiano e n. 23 saranno cedute al Credito Piemontese) individuate nella scheda riepilogativa riportata in allegato alla lettera del 20 dicembre 2007;
- Il Consiglio di Amministrazione della suddetta Banca cedente ha approvato le cessioni previste dall'accennato accordo con il Gruppo Credito Valtellinese, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento di rami d'Azienda oggetto del presente atto sia giuridicamente efficace a far data dal 25 febbraio 2008.
- per il Gruppo bancario Credito Valtellinese e per le predette società cessionarie (Credito Artigiano e Credito Piemontese), l'operazione societaria si inserisce in un'ottica di concretizzazione dell'attuale piano strategico quale accrescimento del proprio potenziale commerciale nonché di implementazione del rispettivo posizionamento strategico e territoriale nel mercato bancario italiano, con particolare riferimento alla realtà piemontese;
- le suddette Società (cedente e cessionarie) con la menzionata lettera del 20 dicembre 2007 -che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato- hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalla Banca cedente alle Banche cessionarie;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti con decorrenza 25 febbraio 2008 da Intesa Sanpaolo rispettivamente a Credito Artigiano e Credito Piemontese.

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze delle Banche cessionarie con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Sempre a decorrere dalla predetta data di efficacia giuridica, le Banche cessionarie applicheranno nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a vertical signature on the left margin and several large signatures at the bottom of the page.

credito tempo per tempo vigente nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie.

Fermo quanto precede, al Personale coinvolto nell'acquisizione da parte della cessionaria Credito Artigiano S.p.A. dei 12 sportelli ubicati nella provincia di Pavia, l'azienda applicherà, in sostituzione dei trattamenti aziendali comunque denominati vigenti presso la Banca di provenienza, tutti gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti, in quanto applicabili al personale della cessionaria entrato in azienda a far data dal 25 febbraio 2008, fatto salvo quanto stabilito nel presente accordo.

Circa invece, il personale coinvolto nella cessione delle 23 filiali situate nelle province di Torino e Alessandria, la cessionaria Credito Piemontese S.p.A. applicherà, qui recependola a ogni effetto - in sostituzione dei trattamenti aziendali comunque denominati vigenti presso la Banca di provenienza - e comunque laddove giuridicamente possibile, la normativa aziendale in essere presso la Banca Capogruppo Credito Valtellinese S.c. siglata lo scorso 1 dicembre 2006, fatto salvo quanto stabilito nel presente accordo.

Le cessionarie si impegnano, fermo quanto precede e fatto salvo quanto previsto nel presente accordo, ad assicurare il mantenimento della retribuzione individuale annua, negli importi rilevabili alla data del 24 febbraio 2008, riconducendo la predetta "retribuzione individuale annua" ai criteri amministrativi in uso presso le cessionarie stesse, in un'ottica di armonizzazione amministrativa. A tal fine sarà istituita una apposita commissione aziendale paritetica per la semplificazione delle voci di cedolino paga.

In attuazione dell'Accordo di Programma 1° agosto 2007 ovvero di altri precedenti e successivi accordi sindacali raggiunti in materia di Fondo di Solidarietà e connessi Piani di esodo incentivato presso la Banca cedente - da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente documento - il personale ceduto che:

1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia abbia fatto pervenire entro la data di efficacia giuridica della cessione la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;

ovvero,

2. abbia aderito entro il 24 febbraio 2008 all'offerta al pubblico presso la società cedente mediante presentazione alla rispettiva azienda cedente dell'apposita domanda,

vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Banche cessionarie, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso Credito Artigiano e Credito Piemontese esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso entro il 24 febbraio 2008 della relativa disciplina.

Art. 3

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale trasferito conserva alle dipendenze delle cessionarie l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua a essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive delle cessionarie, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.

Quanto al personale ceduto con contratto di lavoro di apprendistato, si conviene che lo stesso continuerà a prestare la propria attività lavorativa presso le Banche cessionarie con detta forma giuridica contrattuale individuale in ottemperanza della normativa contrattuale e legale tempo per tempo vigente in materia. Quanto precede anche ai fini delle previsioni normative di cui all'accordo del 23 giugno 2005.

Art. 4

Le parti convengono che, ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali, al personale ceduto sarà riconosciuto l'intero premio aziendale per l'esercizio in corso (2008) alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per i dipendenti di ciascuna società cessionaria.

Art. 5

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale di Intesa Sanpaolo interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la suddetta Azienda, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali

M. L.

M

pl

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Multiple handwritten signatures at the bottom of the page

tempo per tempo vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2008. Entro tale data le Banche cessionarie e le rispettive Organizzazioni Sindacali definiranno le opportune modalità, laddove possibile, di coperture sanitarie aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi gli attuali livelli di costo aziendale complessivi in essere presso la cedente alla data della cessione. A tal fine le predette Parti si impegnano a incontrarsi aziendalmente nei tempi tecnici necessari e comunque non oltre il 1 giugno 2008.

Resta inteso che:

- il personale ceduto, già iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI, il quale risolverà il rapporto di lavoro per avere maturato il diritto a pensione ai sensi dell'accordo sindacale di Gruppo del 1° agosto 2007 richiamato all'art. 2 (quinto comma) del presente Verbale di Accordo entro i termini temporali ivi previsti, potrà fruire, a richiesta, dell'iscrizione alle predette Casse alle condizioni contemplate dalle rispettive discipline;
- il personale ceduto, già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la Banca cedente, il quale accederà al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo sindacale di Gruppo del 1° agosto 2007 richiamato all'art. 2 (quinto comma) del presente Verbale di Accordo, manterrà a richiesta il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria della cedente di cui è già destinatario fino al mese precedente a quello in cui percepirà il trattamento di pensione dell'AGO, alle medesime condizioni di contribuzione previste tempo per tempo per il personale in servizio della cedente (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda), mantenendo poi, sempre a richiesta, se iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI la facoltà di proseguire l'iscrizione alle condizioni riservate al personale in quiescenza della cedente.

Art. 6

In materia di previdenza complementare, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in materia, le Parti stabiliscono quanto segue:

A) Fondi pensione a contribuzione definita

I dipendenti ceduti iscritti alla data del 24 febbraio 2008 a Fondi Pensione a contribuzione definita potranno trasferire dal giorno successivo alla predetta data alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese, la posizione di previdenza complementare da loro maturata al 24 febbraio 2008, alle condizioni ivi vigenti per il Personale entrato in Azienda a far data dal 25 febbraio 2008, conservando, in ogni caso, i livelli di contribuzione e le relative dinamiche contributive a carico dell'Azienda vigenti presso la cedente.

B) Fondi pensione a prestazione definita

Nei confronti dei dipendenti interessati dal trasferimento di azienda, aderenti alla data del 25 febbraio 2008 alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 41 bis dello Statuto della Cassa stessa.

Art. 7

Nei confronti del personale ceduto, ferme restando le garanzie previste dalla legge e dal CCNL vigenti in materia di mobilità territoriale, le Banche cessionarie compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, si impegnano a non disporre trasferimenti al di fuori della provincia di attuale assegnazione sino al 30 settembre 2008, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato, ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative che prevedono un servizio alla clientela (agenzie, filiali, succursali, ecc.).

Art. 8

Le Banche cessionarie continueranno ad assicurare al personale complessivamente ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati alla data del conferimento, alle condizioni e misure in essere presso le cedenti e con le modalità di addebito previste presso le cessionarie. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente, dalla predetta data di efficacia giuridica si applicherà la normativa aziendale vigente presso le Banche cessionarie.

3
2

Handwritten marks and signatures on the left side of the page.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Art. 9

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 91 (6° comma) CCNL 12 febbraio 2005 relative al personale interessato, Credito Artigiano e Credito Piemontese subentrano in tutte le posizioni di debito / credito maturate in Intesa Sanpaolo fino al 24 febbraio 2008.

Art. 10

Il personale proveniente da Intesa Sanpaolo con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze delle Banche cessionarie il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 11

Fermo quanto previsto al precedente art. 2, in materia di:

- buono pasto;
- trattamento di diaria;
- rimborsi KM;
- lavoratori studenti,

le Parti si danno atto che continueranno a trovare applicazione le previsioni in essere presso la cedente alla data della cessione.

Art. 12

Le Banche cessionarie favoriranno la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle della Banca cedente. Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1). All'uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte.

Art. 13

Circa il premio di fedeltà in corso di maturazione, le Banche Cessionarie riconosceranno al personale proveniente dalla cedente l'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro.

In particolare, per il personale interessato che alla data della cessione ha maturato una anzianità di servizio inferiore ai 25 anni, il premio sarà erogato dalle Banche cessionarie al raggiungimento delle anzianità previste presso queste ultime (25 anni di servizio). Il relativo importo si comporrà di due quote determinate in ragione del periodo di servizio prestato presso la Banca cedente (secondo quanto stabilito dalla relativa normativa aziendale vigente in materia) e presso le Banche cessionarie (in ottemperanza alle disposizioni normative in materia tempo per tempo vigenti presso quest'ultime).

Dalla quota a carico della cedente sarà in ogni caso scomputato quanto eventualmente già percepito in via di anticipazione allo stesso titolo.

Circa invece il personale che, alla data della cessione ha maturato una anzianità di servizio superiore ai 25 anni, le Banche cessionarie riconosceranno, laddove previsto dalla normativa della cedente, un premio al raggiungimento del 35° anno di anzianità pari alla quota accantonata relativa al servizio prestato presso la Banca cedente.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several signatures at the bottom.]

Raccomandazione delle OO.SS.LL.

Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione affinché presso le Banche Cessionarie sia riservata la necessaria attenzione gestionale ai ruoli ricoperti, alla professionalità acquisita del personale conferito ed ai percorsi di sviluppo professionale in atto al fine di valorizzare la competenza acquisita e garantire pari opportunità di sviluppo.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Credito Valtellinese S.c.

Credito Artigiano S.p.A.

Credito Piemontese S.p.A.

DIRCREDITO FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UIL C.A.

un pi Baum

Ok

bell

Parisi
Bellon
Stavanti
Jedferm